

Saluto tutti i presenti, le autorità civili e militari, i rappresentanti dei consigli degli ordini e dell'Amministrazione Finanziaria.

Un saluto anche al Presidente della Commissione Tributaria di 1° grado, dott. Christian Meyer e al Presidente dell'Ufficio del Massimario, dott. Carlo Bruccoleri, il quale oltre a fornirci alcuni dati sul massimario ci illustrerà brevemente le novità normative in tema di elusione del diritto tributario e sistema sanzionatorio.

Il rappresentante del Consiglio di presidenza, consigliere Domenico Aiello, ci ha comunicato che per un improvviso e improrogabile impegno non potrà essere presente.

Come negli anni passati svolgerò la mia relazione in lingua italiana e il dott. Meyer svolgerà la sua in lingua tedesca.

Anche quest'anno la valutazione complessiva dell'andamento della giustizia tributaria nella nostra provincia è positiva e questo malgrado persistano significative carenze di organico dei giudici tributari in entrambe le Commissioni di primo e secondo grado.

Per quanto riguarda l'organico della Commissione Tributaria di 2° grado di Bolzano ricordo che la Commissione è composta da due sezioni con due presidenti di sezione, due vicepresidenti e 8 giudici tributari.

Attualmente sono presenti un solo presidente di sezione, nessun vicepresidente e 6 giudici. Mancano, quindi, un presidente, 2 vicepresidenti e 2 giudici.

Le norme sul contenzioso tributario prevedono che i collegi giudicanti devono essere presieduti o da un presidente o da un vicepresidente; la mancanza, quindi, del secondo presidente e dei 2 vicepresidenti, ha avuto come conseguenza che per il secondo anno consecutivo tutti i collegi sono stati presieduti dall'unico presidente presente. Circostanza questa che oltre ad incidere negativamente sul funzionamento della Commissione, crea anche situazioni d'incompatibilità nelle cause di riassunzione in seguito a sentenze di rinvio della Suprema Corte e in riferimento alle cause di revocazione.

In relazione a queste ultime la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 16861/2013 ha affermato il principio che l'incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare la sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa, non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, ma costituisce un'incompatibilità che può dar luogo a ricusazione, che la parte interessata può far valere, o astensione del medesimo giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 codice procedura civile.

Nel caso nostro stante l'impossibilità di sostituire il presidente del collegio, in caso di

astensione o ricusazione dello stesso, il processo di revocazione deve essere sospeso in attesa di un nuovo presidente.

Nella seconda metà del 2015 si sono finalmente tenuti i concorsi interni per la nomina del Presidente della Commissione e di due Vicepresidenti di Sezione. Sono risultati vincitori del concorso per vicepresidente il dottor Guido Rispoli e il dott. Enrico Marinaro.

Quando assumeranno le nuove funzioni si renderanno vacanti due posti di giudice, con la conseguenza che allora degli 8 giudici previsti in organico saranno presenti solo 4.

Per questa ragione dovrà essere indetto quanto prima un concorso esterno per la copertura dei posti vacanti di giudice.

In relazione al personale amministrativo ricordo che lo scorso agosto è venuto a mancare il ragioniere Rudolf Gutgsell, che per lunghi anni è stato direttore amministrativo di questa Commissione Tributaria, lo ricordiamo con grande affetto esprimendo il nostro sincero cordoglio alla famiglia.

Gli è succeduta la dottoressa Sara Mani che ringrazio assieme a tutti gli altri collaboratori per il costante impegno dimostrato nonostante le carenze organiche esistenti.

Le Commissioni tributarie di 1° e di 2° Grado sono ospitate attualmente in un edificio in Bolzano in via Roma. Trattandosi di un immobile in locazione da un privato appare condivisibile la scelta del Ministero di trasferire entrambe le Commissioni in un immobile demaniale presso il Palazzo degli Uffici Finanziari in Piazza del Tribunale.

Dalle notizie in nostro possesso le due Commissioni di 1° e 2° grado verranno ospitate negli stessi locali. Preoccupa il fatto che per entrambe le Commissioni è prevista una sola aula d'udienza, piccola e stretta, insufficiente per ospitare tutte le udienze delle due Commissioni.

Ci auguriamo che ci venga assegnata una seconda aula, per poter in tal modo garantire un regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale.

In merito all'attività svolta si osserva che nel periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 sono pervenuti 114 appelli, numero pressoché identico a quello del periodo passato, quando gli appelli erano 112.

Un dato comunque tranquillizzante in quanto indica che il numero dei processi d'appello non è in aumento.

La pendenza dei processi presso la Commissione Tributaria di 2° grado al 30 giugno 2015 è

sensibilmente diminuita di un terzo passando dalle 249 controversie pendenti al 30/06/2014 alle 168 pendenti al 30/06/2015, con un abbattimento quindi pari a 81 controversie, che tradotto in percentuale è pari al 32,53%.

L'interruzione per circa 8 mesi dell'attività ordinaria della Commissione nel 2014 per ultimare i lavori della Commissione Tributaria Centrale aveva comportato un temporaneo aumento del numero e della durata dei processi d'appello. Il ritardo accumulato è stato recuperato con la definizione nel periodo di riferimento di 195 appelli.

Nel 2015 sono stati definiti gli appelli del 2014 e attualmente vengono trattati gli appelli presentati nel 2015. A partire dal 2015 la durata media del processo d'appello si è assestata su 8 mesi, e potrà essere ulteriormente ridotta a 4/6 mesi a organico completo.

Rilevo che negli ultimi anni le cause tributarie sono divenute sempre più difficili e complesse. Non esistono ormai quasi più processi facili.

Complessità e difficoltà che discendono dalle continue modifiche al sistema normativo, che esigono un non sempre facile coordinamento delle nuove norme, spesso già di per sé di difficile interpretazione, con le leggi nazionali esistenti, con i regolamenti e le direttive dell'Unione Europea e la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea.

Le sentenze sono state depositate, salvo rarissime eccezioni, entro i 30 giorni prescritti.

La percentuale di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria nel periodo luglio 2014 - giugno 2015 è stata del 49,72%, inferiore a quella dell'anno precedente, quando era pari al 60,75%.

La percentuale di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate sale, invece, al 63,54% nelle cause d'appello dalla stessa promosse.

Contro le sentenze di secondo grado sono stati presentati 60 ricorsi per Cassazione, il 71,66% dei quali dall'Agenzia delle Entrate. Ciò significa che il 30% delle sentenze di 2° grado è stato impugnato in cassazione, il restante 70% è passato in giudicato.

Per quanto riguarda il valore delle cause tributarie si rileva che il valore delle 170 cause d'appello pervenute nel 2015 ammonta a 30.276.016 Euro, con un valore medio per controversia di circa 178.000,00 Euro.

Soltanto il 22% degli appelli presentati, un quinto del totale, riguarda controversie di valore

inferiore a 25.000 Euro.

Alcune considerazioni sulla mediazione tributaria.

Come è stato segnalato dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2015 sono state presentate 333 istanze (o più correttamente reclami) di mediazione, 200 delle quali sono state definite in sede di mediazione.

La percentuale delle istanze definite dal 50,2% nel 2014 è salita nel 2015 al 60%, ad ulteriore prova della validità di questo istituto, che è stato ora esteso anche alle vertenze relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'agente di riscossione.

Nelle controversie non definite in sede di mediazione l'Agenzia delle Entrate è risultata vittoriosa in misura del 26,53%.

Il recente decreto legislativo n.156 del 1° ottobre 2015 ha apportato alcune modifiche al contenzioso tributario.

La soglia di valore delle controversie nelle quali il contribuente può stare in giudizio da solo è stata innalzata a 3.000,00 Euro. Per le controversie di valore superiore è invece obbligatoria la difesa tecnica. Il legislatore recependo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha confermato l'applicabilità dell'art. 182 codice procedura civile alle controversie tributarie. In base a tale articolo il giudice verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, invita le stesse a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, pertanto non determinano l'inammissibilità del ricorso ma obbligano il giudice ad invitare le parti ad una regolarizzazione degli atti e documenti assegnando loro un termine perentorio.

Soltanto se la parte non ottempera a tale invito il giudice potrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso, mentre l'ottemperanza all'invito sana i vizi.

Con lo stesso decreto legislativo è stato ulteriormente rafforzato il principio in base al quale le spese di lite seguono la soccombenza. Il nuovo articolo 15 del contenzioso tributario dispone che "le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".

Difficilmente queste gravi ed eccezionali ragioni potranno ancora individuarsi nella novità delle questioni trattate e in un contrasto o mutamento della giurisprudenza.

Anche la nostra Commissione dovrà rivedere i criteri finora applicati considerato che in ben

115 delle 170 sentenze emesse nel 2015 dalla nostra Commissione è stata disposta la compensazione delle spese, ma solo in 13 casi vi è stata soccombenza reciproca.

Recependo una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte lo stesso decreto legislativo ha esteso la tutela cautelare, originariamente prevista per le sole controversie di primo grado, anche alle controversie di secondo grado.

In base alla nuova formulazione dell'articolo 52 del contenzioso tributario l'appellante può chiedere alla Commissione Tributaria di 2° grado la sospensione in tutto o in parte dell'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi, e la sospensione dell'esecuzione dell'atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile.

Ricorrono gravi e fondati motivi se sussiste un *fumus boni iuris*, la previsione di un probabile accoglimento dell'appello, e il *periculum in mora*, un pericolo di gravi conseguenze patrimoniali nel caso di esecuzione della sentenza impugnata.

Un pericolo di danno grave ed irreparabile si ha, invece, se l'esecuzione dell'atto comporterebbe per il contribuente conseguenze economiche gravissime e irreversibili, ivi compreso uno stato d'insolvenza che potrebbe portare al fallimento.

Concludo e ringrazio tutti per essere intervenuti alla nostra inaugurazione.